

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI

Area Edilizia e Sostenibilità

Ufficio Edilizia e Logistica

**Gara a procedura aperta per l'appalto dei lavori di
" Ristrutturazione Palazzi Amministrazione Centrale Complesso Piazza Università -
Edifici P. Università – Ex Estanco – Zirulia " a basso impatto ambientale
CUP J84G11000080001 - CIG 7891053EEC**

FAQ n. 5 al 30/05/2019

Quesito 1

In quanto Consorzio di cooperative ex art. 45 comma 2 lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. siamo tenuti ad indicare, ai sensi del successivo art. 48 comma 7, la consorziata esecutrice. Si formula il seguente quesito:

- 1 - secondo la Vostra interpretazione anche la consorziata esecutrice deve, in base alla pronuncia del Consiglio di Stato n. 403/2019, essere in possesso dell'attestazione SOA nella categoria OG2?
- 2 - In caso affermativo per l'intera classifica richiesta dal bando di gara?.

Risposta 1

- 1 - Sì.
- 2 - Sì.

Quesito 2

Si chiede conferma dell'importo posto a base di gara, poiché risulta una difformità nella pubblicazione di gara.

Risposta 2

Si precisa che per mero errore materiale sulle pubblicazioni di gara risulta indicato un importo di gara errato pari a euro 9.266.773,65. Gli operatori economici sono pregati di attenersi a quanto indicato nel disciplinare di gara, l'importo corretto risulta essere pari a euro **9.256.326,57**. In data odierna risultano inviate le richieste di rettifica che saranno pubblicate nella gazzetta europea e in quella italiana.

Quesito 3

Si chiede se: alla gara si può partecipare con la categoria OG11 in sostituzione delle categorie del bando OS3, OS28 e OS30.

Risposta 3

Ai sensi dell'art. 3 comma 2 del DM 248/2016, l'operatore economico in possesso della qualificazione nella categoria OG11 può eseguire i lavori in ciascuna delle categorie OS3, OS 28 e OS30 per la classifica corrispondente a quella posseduta (cd. "principio assorbenza"), a condizione che la classifica della qualificazione nella categoria OG11 sia sufficiente a coprire la somma degli importi delle singole categorie OS3, OS28 e OS30 (cfr. delibera ANAC n. 6 del 11/01/2017).

Quesito 4

Richiesta di Chiarimenti - ISO 14001 o altra Certificazione. In merito alle prescrizioni di cui all'art. 3.5 del Disciplinare di Gara "Sistemi di Gestione Ambientale" si chiede: in caso di partecipazione alla gara quale costituendo RTI, è sufficiente il possesso delle certificazioni ambientali da parte di una delle società componenti il raggruppamento (in questo caso l'impresa capogruppo), o deve essere posseduto necessariamente da tutte le società che compongono l'ATI?

Risposta 4

La capacità da parte dell'appaltatore di essere in grado di adottare ed applicare sistemi di gestione ambientale, mediante apposita certificazione, deve essere dimostrata da tutte le imprese facenti parte del raggruppamento, del consorzio, del GEIE o della rete d'impresa e da tutte le imprese consorziate indicate come esecutrici del servizio.

Si ricorda che l'offerente può essere in possesso alternativamente di una registrazione EMAS, oppure una certificazione secondo la norma ISO14001 o secondo norme di gestione ambientale basate sulle pertinenti norme europee o internazionali, certificate da organismi di valutazione della conformità. Sono accettate inoltre altre prove relative a misure equivalenti in materia di gestione ambientale, certificate da un organismo di valutazione della conformità.

E' possibile l'avvalimento (cfr. Delibera ANAC N. 1129 del 5 dicembre 2018).

Trova applicazione il parere ANAC: *"Al fine di dimostrare il possesso dei requisiti speciali, ogni componente di un raggruppamento può avvalersi sia di una impresa terza, esterna al raggruppamento (avvalimento esterno), sia di una impresa facente parte del raggruppamento medesimo (mandataria o mandante) (avvalimento interno)".* (cfr punto 6.1.2 L'avvalimento esterno ed interno, di garanzia ed operativo - in Rassegna ragionata delle massime di precontenzioso in tema di partecipazione in forma associata alle procedure di affidamento - Ufficio Precontenzioso e Pareri ANAC – febbraio 2019)

Quesito 5

Chiediamo conferma sul fatto che la categoria OS18 possa essere coperta con la categoria prevalente , in quanto pari a circa il 2% dell'appalto, e subappaltata totalmente con dichiarazione di subappalto in sede di gara, a impresa qualificata.

Risposta 5

Si conferma.

Quesito 6

Si chiede:

- 1) - di confermare che un'impresa in possesso di iscrizione SOA categoria OS30 cl. II e OG11 cl. II possa qualificarsi per l'esecuzione di lavorazioni in OS30 fino a euro 1.238.400,00 (somma delle due iscrizioni con incremento di un quinto);
- 2) - Premesso che in caso di partecipazione in costituenda ATI l'offerta viene caricata dalla capogruppo, si domanda se quest' ultima debba essere iscritta sul portale SardegnaCAT per tutte le categorie merceologiche relative all'esecuzione di tutte le lavorazioni in appalto o soltanto per quelle di competenza? Si chiede quindi di precisare se quanto riportato al punto 3.4 del disciplinare sia da riferirsi al concorrente che partecipa alla procedura singolarmente;
- 3) - il disciplinare a pagina 25, punto 14 lettera a) ultimo capoverso recita: "La presentazione di relazioni di offerta senza un contenuto sostanziale e/o di mera forma, equivarrà a mancata presentazione dell'offerta e, pertanto, comporterà l'esclusione del candidato qualora il parametro risulti "obbligatorio". Si domanda quale sia l'elenco dei "parametri obbligatori" o in quale elaborato questi sono previsti/elencati.
- 4) - si chiede se l'impresa ausiliaria, che presta il requisito per la ISO 14001, debba essere in possesso di qualificazione SOA per la medesima categoria per la quale l'ausiliata partecipa alla procedura o se sia sufficiente che il certificato ISO 14001 sia rilasciato nel settore EA28.

Risposta 6

- 1) - La partecipazione alla gara sulla base di una sommatoria delle due iscrizioni possedute nella cat. OG11 e OS 30 si ritiene non ammissibile, infatti in base al principio dell'assorbimento la qualificazione nella categoria OG11 può abilitare le imprese anche a partecipare alle gare nelle quali sia richiesto il possesso della categoria OS30, tuttavia è necessario che la classifica di qualificazione nella categoria OG11 sia tale

da coprire l'intero importo della categoria specialistica prevista nel bando (cfr. parere dell'Autorità di vigilanza n. 190/2012).

2) - Il punto 3.4 del disciplinare vale per il generico operatore economico offerente che, nella sue varie forme giuridiche, deve essere iscritto in tutte le categorie merceologiche. In caso di ATI la capogruppo, che ha l'onere di caricare la documentazione per tutto il raggruppamento, si iscrive sia per le categorie di competenza che per le categorie che andranno ad eseguire le mandanti.

3) - Nella procedura di gara in oggetto il parametro obbligatorio del criterio di aggiudicazione è quello quantitativo dato dall'offerta economica [elemento e) ribasso percentuale]. Risultano non singolarmente obbligatori gli elementi qualitativi dell'offerta tecnica, come precisato al punto 13.3.3 del disciplinare, fermo restando che la mancata presentazione comporta l'attribuzione di un punteggio pari a zero dell'elemento non presentato.

4) - Si ritiene sufficiente che l'impresa ausiliaria sia in possesso di certificato ISO 14001 rilasciato nel settore EA28.

F.to Il RUP

(Ing. Simone Loddo)